



CASPIE

Cassa di Assistenza Sanitaria

CONVENZIONE

per l'erogazione di contributi economici a fronte di spese sanitarie

TRA

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato (di seguito
denominata Direzione Centrale), con sede in Roma, via del Castro Pretorio n.5
- 00185 codice fiscale 80202230589

E

La Cassa di Assistenza Sanitaria (di seguito denominata CASPIE), con sede in
Roma, Via Ostiense, 131 L - Corpo "D" - 6° Piano - 00154 Roma,
codice fiscale 97288610583

PREMESSO CHE:

- a) la Direzione Centrale intende fornire al proprio personale in quiescenza una idonea copertura delle spese sanitarie;
- b) la CASPIE svolge da anni la propria attività nel settore dell'assistenza sanitaria;
- c) la Direzione Centrale intende usufruire dell'esperienza e dell'assistenza sanitaria della CASPIE, per metterla a disposizione del proprio personale in quiescenza;
- d) la CASPIE, che già assiste il Personale in servizio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è dichiarata favorevole alla erogazione della predetta assistenza;
- e) la Direzione Centrale, in tale contesto, ha specifico interesse a definire condizioni generali di assistenza, ivi comprese quelle economiche.

LA DIREZIONE CENTRALE E LA CASPIE CONVENGONO QUANTO SEGUE**1. Oggetto**

1.1 La Convenzione ha per oggetto l'erogazione di contributi economici al personale in quiescenza della Direzione Centrale a fronte di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto secondo le modalità ed entro i limiti specificati dalla presente Convenzione nonché dai disciplinari "1", "2" e "3" che, allegati alla Convenzione medesima, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Decorrenza e durata

2.1 La Convenzione ha decorrenza dal 01/07/2017 e scadenza al 31/12/2018.

La CASPIE, almeno 60 giorni di detta scadenza, potrà mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, sottoporre alla Direzione Centrale AAGG la proposta di rinnovo che se ritenuta di interesse sarà accettata e sottoscritta.

2.2 Il periodo di vigenza della presente Convenzione viene ripartito in "anni assistenziali". Il primo "anno assistenziale" decorre dal 01/07/2017 al 31/12/2017; per tale periodo i "limiti di assistenza" stabiliti dal disciplinare

sono determinati in misura pari al 100% delle misure annue mentre i contributi di cui al successivo articolo 5.1 sono determinati in misura pari al 60%. I successivi "anni assistenziali" sono compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno e sia i limiti di assistenza che i contributi sono determinati in misura pari al 100%.

3. Tipologie di assistenza

3.1 La CASPIE si impegna ad erogare contributi economici per i casi di malattia, infortunio e parto alle categorie di soggetti di seguito specificate:

Disciplinare 1, 2, 3: Personale in quiescenza del Dipartimento della pubblica sicurezza che avanzi richiesta di adesione.

4. Oneri della Direzione Centrale

La Direzione Centrale provvederà:

- 4.1** all' informativa, nei confronti del proprio personale in quiescenza, in ordine ai disciplinari ed alla presente Convenzione (nelle parti riguardanti il pensionato) ed alle loro eventuali modifiche o integrazioni nonché ai servizi online prestati dalla CASPIE;
- 4.2** a fornire al proprio personale in quiescenza, interessato all'adesione alla CASPIE, tutta la documentazione necessaria (scheda di adesione e questionario anamnestico) utile all'adesione stessa;
- 4.3** agli adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni), nonché alle autorizzazioni e provvedimenti generali del Garante, in particolare alla raccolta del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei soggetti interessati, sulla base dell'informativa e della modulistica predisposte dalla CASPIE, e alla successiva comunicazione alla medesima CASPIE, ferma restando l'assunzione da parte della CASPIE della qualità di "Titolare del trattamento dei dati".

5. Contributi

5.1 Le contribuzioni dovute alla CASPIE sono le seguenti:

Disciplinare 1: € 285,00 annui per ogni pensionato;

Il contributo - a titolo agevolativo - potrà essere versato in rate mensili.

Disciplinare 2: € 787,00 annui per ogni pensionato;

Il contributo - a titolo agevolativo - potrà essere versato in rate mensili.

Disciplinare 3: € 1.575,00 annui per ogni pensionato;

Il contributo - a titolo agevolativo - potrà essere versato in rate mensili.

5.2 Ai fini del pagamento dei contributi di cui al precedente punto 5.1 resta inteso che:

- se l'inclusione avviene nel primo semestre dell'anno assistenziale la stessa comporta la corresponsione dell'intero importo annuo;
- se l'inclusione avviene nel secondo semestre dell'anno assistenziale verrà corrisposto il 60% dell'importo annuo.

6. Adesioni e variazioni successive al primo periodo assistenziale

6.1 L'adesione all'assistenza è irrevocabile per l'intero periodo di vigenza della Convenzione e deve essere effettuata entro il termine del 31/07/2017 mediante trasmissione – a carico dell'assistito - della scheda di adesione e del questionario anamnestico debitamente compilati e sottoscritti a mezzo posta o tramite inoltro alla seguente casella e-mail : anagrafica@caspie.eu

30 SET. 2017

6.2 Allo scadere del primo periodo assistenziale (31/12/2018) ed in caso di rinnovo della Convenzione, le adesioni e/o variazioni all'assistenza saranno possibili entro il 30 novembre dell'ultimo anno di validità della Convenzione stessa, con effetto dal 1° gennaio successivo e fermo restando la irrevocabilità per l'intero nuovo periodo di vigenza.

6.3 Il mancato inserimento nell'assistenza, entro il predetto termine, impedisce successive adesioni/inclusioni nel corso del periodo di vigenza.
Sono fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 7.

7. Variazioni durante il periodo di vigenza della Convenzione

7.1 L'inserimento in assistenza oltre il termine di cui all'articolo precedente può avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) Cessazione dal servizio con diritto a pensione;

L'inclusione nell'assistenza decorre dalla data dell'evento e deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla predetta data.

7.2 Fermo rimanendo la possibilità di revocare l'assistenza allo scadere del periodo assistenziale (31 dicembre 2018 per il primo periodo), la revoca dall'assistenza prima del suddetto termine può avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) Decesso;
- b) variazioni normative e/o contributive di assistenza rispetto a quelle previste dal precedente punto 5.1.;
- c) raggiungimento del limite di età previsto dai Disciplinari.

L'assistenza rimane in essere fino al 31 dicembre dell'anno assistenziale nel quale si è verificato l'evento e i contributi sono pertanto dovuti fino a tale data. La revoca deve essere effettuata entro l'anno in cui si è verificato l'evento.

8. Modalità di pagamento

8.1 Il pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 5., potrà essere effettuato dall'Assistito in favore della CASPIE a mezzo bonifico bancario - in unica rata anticipata - tramite accredito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Codice Iban IT75P0103003200000005968083 riportante la seguente causale "adesione assistenza sanitaria Pensionati DPS + indicazione del proprio nominativo".

In alternativa, il contributo - a titolo agevolativo - potrà essere pagato in 12 rate mensili, attraverso l'autorizzazione di addebito diretto SEPA entro il giorno 28 di ogni mese di ciascun anno. Resta inteso che gli oneri bancari, per la rateizzazione del contributo devono intendersi a carico del Pensionato.

9. Livelli di assistenza

9.1 Le Parti, nel caso in cui venga meno la possibilità per la CASPIE di mantenere l'attuale copertura assicurativa dei rischi, connessi all'assistenza sanitaria in favore del personale in quiescenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza si incontreranno per rivedere e modificare, fermo restando la durata del periodo di assistenza, i livelli assistenziali e/o contributivi al fine di renderli idonei alla copertura assicurativa stessa e consentirne la continuazione.

Altresì, si riterrà necessaria una rivisitazione nel caso di:

- a) Disposizioni normative che impongano specifici assetti di coperture per il mantenimento delle agevolazioni fiscali;
- b) Modifica dei livelli di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale o regionale, anche per effetto di provvedimenti amministrativi.

10. Riservatezza

10.1 La presente Convenzione è da ritenersi riservata, e pertanto il contenuto della stessa non potrà essere divulgato a terzi per motivazioni diverse da quelle finalizzate all'erogazione dell'assistenza ivi disciplinata.

11. Foro competente

11.1 Per qualsiasi controversia tra le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione che possa insorgere in merito alla validità, all'efficacia ed all'interpretazione della Convenzione stessa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

12. Tutela dei dati personali

12.1 Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), la CASPIE informa che i dati forniti in sede di adesione alla CASPIE o comunque acquisiti a tal fine sono trattati nell'ambito della normale attività della CASPIE per finalità strettamente connesse e strumentali all'attuazione della presente Convenzione, nonché per finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza e controllo ed avverrà a cura delle persone preposte all'esecuzione della stessa con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

12.2 Per lo svolgimento di parte della propria attività la CASPIE si rivolge a soggetti esterni ed in particolare a quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) società di assicurazioni e riassicurazione;
- b) soggetti che curano le attività di supporto al funzionamento e all'organizzazione del lavoro di ufficio (con riferimento, ad esempio, agli adempimenti amministrativo-contabili e fiscali);

Presso la CASPIE è disponibile l'elenco aggiornato di tali soggetti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il conferimento di tali dati è necessario per adempiere alla presente Convenzione.

13 Utilizzo marchio e logo – modalità di comunicazione

13.1 Per le finalità connesse all'applicazione della presente Convenzione, CASPIE autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla stessa.

Alla CASPIE è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo regolamento.

Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La Direzione Centrale provvederà a diramare la presente Convenzione e a pubblicarla sul portale intranet della Polizia di Stato Doppia Vela.

14 Rispetto del modello 231 e del Codice Etico

14.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente i rispettivi Codici Etici ed i Modelli ex D.Lgs. 231/2001, per la PA – D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165" pubblicato sul sito internet www.interno.gov.it.

Le Parti si impegnano, a tenere un comportamento conforme ai predetti Codici Etici e Modelli e comunque tale da non esporre la controparte al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbligano altresì a comunicare immediatamente all'altra Parte il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi dei citati Codici Etici e/o dei Modelli, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l'inosservanza delle norme del predetto D.Lgs. 231/2001.

Resta inteso che la Parte non inadempiente sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché dei Codici Etici e dei Modelli ex D.Lgs.231/2001.

L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la parte non inadempiente a risolvere la Convenzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

Roma, li 22 GIU. 2017

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE
PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO
IL DIRETTORE CENTRALE


DISPENZA



CASPIE
CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA

Il Presidente

Dott. Giorgio Romanelli



Prot. n. 817885